Regione Sardegna

REGIONE SARDEGNA
COMUNE DI ESTERZILI
PROVINCIA DI CAGLIARI

Comune di Esterzili

PROGETTO:

PB.2016-04

MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DI VIA ROMA

PROGETTO ESECUTIVO 1^ STRALCIO

ART. 23 D.LGS 50/2016

ELABORATO:

1.AMM.08

Schema di contratto

FIRME:

IL RUP:
Geom. Franco Carcangiu

IL SUPPORTO AL RUP:
Arch. Cristiana Campetella

2M+A
"architettura & ingegneria"

STUDIO ASSOCIATO

Via Giardino n.24/A
98065 - Montalbano Elicona (ME)
Ing. Massimiliano Mobilia: +39.338.9286110
Arch. Gianluca Ardiri: +39.328.9371535
email: segreteria@2ma-associati.com
pec: 2ma-associati@pec.it
web: www.2ma-associati.com

RESPONSABILI COMMESSA

PROGETTO ARCHITETTONICO:	Ing. Massimiliano Mobilia e Arch. Gianluca Ardiri
PROGETTO STRUTTURE:	Ing. Massimiliano Mobilia e Arch. Gianluca Ardiri
DIREZIONE LAVORI:	Ing. Massimiliano Mobilia
C.S.P. E C.S.E.:	Arch. Gianluca Ardiri

ELENCO REVISIONI PROGETTO

revis.	data	descrizione	emesso	verificato
00	30/10/2016	PRIMA EMISSIONE	Arch. Gianluca Ardiri	Ing. Massimiliano Mobilia
01				
02				
03				

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SARDEGNA

COMUNE DI ESTERZILI (CA)

CONTRATTO DI APPALTO PER

" MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DI VIA ROMA - 1^STRALCIO"

Rep. N. _____ del _____

TRA

COMUNE DI ESTERZILI con sede legale in ESTERZILI in persona del Rappresentante dell'Ente, DOTT.SSA MELIS GIOVANNA C.F. MLSGNN59D61D443I domiciliata per la sua carica a ESTERZILI (CA), presso la sede Municipale, sita in Piazza S.Ignazio n.1, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica autorizzata ai sensi della Determina Sindacale n° 3 del 05.11.2015 ad impegnare legalmente e formalmente Comune di ESTERZILI per il presente atto, di seguito ente committente

E

, con sede legale in , Partita IVA (C.F.) ,nella persona di nato a il , C.F. nella sua qualità di giusta procura rilasciata in data rep. n. autenticata nella firma dal dott. , Notaio in , allegata in originale al presente atto, di seguito appaltatore o impresa.

PREMESSO CHE

- con Parere Tecnico del e successiva D.G.M., n del è stato approvato il progetto esecutivo inerente i lavori di "MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DI VIA ROMA - 1^STRALCIO" per l'importo complessivo di Euro 425.000,00, oltre IVA, di cui Euro 289.123,77 per lavori soggetti a ribasso, € 4.829,77 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 131.046,46 quale costo della manodopera non soggetto a ribasso;
- al progetto è stato attribuito il codice unico progetto (CUP) H67B15000370006 ed il codice dell'opera è costituito da ;
- La procedura di affidamento individuata, trattandosi di lavori di importo compreso tra 150.000€ ed 1.000.000€ è quella di cui al comma c) art. 36

D.Lgs 50/2016, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi del c.4 lett. a) art.95 del D.Lgs 50/2016

- alla gara di cui sopra è stato attribuito il codice identificativo gara (CIG) ;
- in seguito all'espletamento della gara d'appalto per i lavori di cui sopra l'impresa è risultata vincitrice e di conseguenza con Determina del responsabile del Procedimento n. del le è stato aggiudicato definitivamente l'appalto per i lavori di per l'importo complessivo di IVA esclusa, al netto del ribasso d'asta del ;
- l'impresa ha costituito la cauzione definitiva per un importo di € a mezzo garanzia fideiussoria assicurativa emessa in data dalla Società (Allegato);
- l'impresa ha stipulato l'allegata polizza assicurativa ai sensi dell'articolo 104, del D. Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto di quanto stabilito dal Capitolato speciale d'appalto con la Compagnia assicuratrice di (Allegato);
- il presente contratto viene stipulato avendo acquisito l'informazione antimafia, effettuato la verifica della regolarità contributiva, ed effettuato la verifica del possesso dei requisiti prescritti dal bando.
- dopo l'espletamento della verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;
- in data prot. n. è stata inviata l'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e che quindi è passato il termine dilatorio di cui al comma 9 art.32 del D.Lgs 50/2016;

Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente contratto le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

L'ente committente concede all'affidatario che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori "MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DI VIA ROMA - 1^STRALCIO" in base all'aggiudicazione definitiva della gara d'appalto avvenuta in data .

L'affidatario si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento dei lavori.

ART. 2 – CONDIZIONI DI CANTIERABILITA'

Si può procedere alla stipulazione del presente contratto poiché sussistono i requisiti previsti dall'art. 106, comma 3, del Regolamento n. 207/2010, in quanto permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, per come risulta dal verbale di cui al citato art. 106, comma 3, del Regolamento n. 207/2010, sottoscritto dal responsabile del procedimento e dall'appaltatore

ART. 3 - CATEGORIE OMOGENEE DEI LAVORI

La tabella dei gruppi di lavorazioni ritenute omogenee è quella riportata all'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 4 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

1. Il corrispettivo dell'appalto viene determinato – tenuto conto del ribasso offerto del % – per come segue:

• L'importo contrattuale euro (diconsi euro), di cui:

– euro per lavori;

– euro per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta);

– euro quale costo relativo al personale (non soggetto a ribasso d'asta).

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. e degli oneri fiscali.

ART.5 - TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'appaltatore darà concreto inizio ai lavori immediatamente entro 15 (quindici) giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 210 (duecentodieci) naturali successivi e continuativi, decorrenti dalla data dell'ultimo verbale di consegna.

ART.6 - PENALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI

In caso di ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 145 del Regolamento n. 207/2010, sarà applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale nella misura di euro ,00 (/00) per ogni giorno di ritardo.

ART.7 - CAUZIONI, GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

L'impresa ha costituito, ai sensi del comma 1 art. 103 D.Lgs 50/2016 una garanzia definitiva pari al dell'importo contrattuale e dunque per un importo di € a mezzo a mezzo garanzia fideiussoria assicurativa emessa in data dalla Società (Allegato A), a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. Detta cauzione cessa di avere effetto solo alla data di approvazione del certificato di collaudo provvisorio. Resta comunque convenuto che, anche dopo l'approvazione del collaudo finale, qualora nulla osti da parte dell'amministrazione alla restituzione della cauzione, queste potranno restare, ad insindacabile giudizio della stessa, in tutto od in parte, vincolate a garanzia dei diritti dei creditori per i titoli di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere nonché di ogni altra obbligazione scaturente dal contratto.

Ai sensi del comma 7 art. 103 D.Lgs 50/2016 l'impresa ha costituito apposita polizza emessa in data dalla Società (Allegato B) dell'importo di € 500.000 a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

L'impresa ha inoltre costituito ai sensi del comma 18 art.35 D.Lgs 50/2016 una garanzia fidejussoria pari al 20% dell'importo contrattuale maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori e dunque per un importo di € .

La predetta garanzia è stata costituita tramite fidejussione assicurativa emessa in data dalla Società (Allegato C)

ART.8 - PAGAMENTI IN ACCONTO

E’ prevista la corresponsione di un’anticipazione in favore dell’appaltatore pari al 20% dell’importo contrattuale ai sensi del comma 18 art.35 D.Lgs 50/2016.

L’appaltatore avrà diritto ai successivi pagamenti in acconto relativi alla esecuzione dei lavori, in corso d'opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di € 60.000,00 (euro sessantamila/00); contestualmente saranno pagate le percentuali relative agli oneri di sicurezza ed al costo relativo al personale che non sono soggetti a ribasso d'asta.

Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d'appalto è fissato in giorni 30 a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni 30 a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento fatto salvo l’accertamento della regolarità contributiva dell’appaltatore mediante l’acquisizione del DURC, e fatto salvo quanto previsto al successivo art. 10 del presente contratto.

In deroga a quanto stabilito nei commi precedenti:

a) non può essere emesso alcuno stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo; in tal caso l’importo residuo è liquidato col conto finale.

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 2.

ART.9 - PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

Il termine di pagamento della rata di saldo è fissato in giorni 90 dalla data di emissione del certificato di collaudo e previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell’appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi e fatto salvo quanto previsto al successivo art. 10 del presente contratto. Detto pagamento, non costituirà comunque presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma del codice civile.

La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può quindi essere rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

ART.10 - MODALITÀ E TERMINI DEL COLLAUDO

Il completamento delle operazioni di collaudo dovrà avvenire entro e non oltre 90 giorni dall'ultimazione dei lavori con l'emissione del relativo certificato di collaudo provvisorio e l'invio dei documenti all'amministrazione.

ART.11 – SUBAPPALTO

In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall'impresa circa le quote della prestazione da subappaltare, indicate in , l' ente committente dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016. L'affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'ente committente per la prestazione oggetto di subappalto. L'ente committente è sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto.

Non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. E' obbligo dell'impresa comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente. l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

ART.12 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI

L'affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

L'affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste

per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016.

ART.13 - DIVIETI

Il contratto d'appalto non può essere ceduto, a pena di nullità. La violazione della disposizione comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto.

E vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dall'amministrazione.

ART.14 - INDICAZIONE DEL CONTO CORRENTE UNICO E DELLE MISURE DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Per tutti gli effetti del presente atto, l'impresa appaltatrice elegge domicilio legale presso la sede Municipale di ESTERZILI.

Tutti i pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente contratto sono effettuati esclusivamente tramite l'utilizzo di bonifico bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, pena la risoluzione di diritto del contratto.

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare a questa stazione appaltante, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui al precedente comma nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In tal senso, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L.r. 20/11/2008, n° 15, l'appaltatore dovrà indicare un "numero di conto corrente unico" sul quale l'Ente appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto. L'appaltatore si dovrà avvalere di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma comporta la risoluzione del presente contratto per inadempimento contrattuale.

In applicazione dell'art. 2, comma 2, della richiamata L.r. 20/11/2008, n° 15 è prevista la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa appaltatrice siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di

criminalità organizzata.

ART.15 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Con la sottoscrizione del presente contratto l'affidatario dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente:

Banca: ;

IBAN: ;

Intestatario ;

L'affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo saranno delegati ad operare sui conti correnti dedicati:

Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore.

Le fatture devono essere corredate con il codice CIG e CUP ed inoltrata in forma a .

L'affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all'ente committente ed al Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano delle notizie dell'inadempimento della

propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART.16 - PAGAMENTO DELLE MAGGIORI IMPOSTE

Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente pattuito con il presente contratto e/o da eventuali atti aggiuntivi, è obbligo dell'appaltatore di provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza.

Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascerà apposita dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposte versate.

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle eventuali maggiori imposte.

ART.17 - MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art. 209, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il presente contratto di appalto non contiene la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto.

ART.18 - DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta all'amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto - capitolato speciale d'appalto - elenco prezzi - disegni.

ART.19 – DOMICILIO DELL'AFFIDATARIO

Agli effetti del presente contratto l'affidatario elegge domicilio presso in , via , obbligandosi di informare , di ogni variazione. In difetto

il suddetto domicilio si intende fin d'ora eletto presso la sede dell'ente committente. L'affidatario dichiara che nato a il e domiciliato / residente a , via in funzione di , rappresenterà l'impresa nell'esecuzione dei lavori.

ART.20 – ULTERIORI OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'ente committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.

L'affidatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016.

ART.21 – NORMATIVA E DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto, nel Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, nonché nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 50/2016.

ART.22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'affidatario dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 esposta per esteso presso l'Ente committente il quale informa l'affidatario che titolare del trattamento dei dati è l'

ART.23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, nonchè gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all'affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010.

ART.24 - RECESSO DAL CONTRATTO

L'ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a

mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all'affidatario almeno venti giorni prima del recesso.

ART.25 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra l'ente committente e l'affidatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Bolzano.

È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del D.lgs. n. 50/2016.

ART.26 – ALLEGATI AL CONTRATTO

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non materialmente allegati allo stesso e conservati presso l'ente committente:

ART.19 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

L'appalto viene concesso dall'ente committente ed accettato dall'affidatario sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che, anche se non materialmente allegati al presente atto, le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:

- verbale di procedura di gara, del , con relativi allegati;
- I seguenti elaborati del progetto esecutivo:
  - Analisi prezzi unitari
  - Elenco prezzi unitari;
  - Cronoprogramma
  - Capitolato Speciale d'Appalto;
  - Piano di Sicurezza e Coordinamento;
  - Relazione generale
  - Planimetria generale di progetto
  - Planimetria sistemazione finale di progetto
  - Sottoservizi: planimetria e particolari rete idrica e smaltimento acque
  - Sottoservizi: planimetria e particolari rete elettrica, telefonica e fibra ottica
  - Planimetria indagini e profili stratigrafici del pendio

- Planimetria e sezioni stradali stato di fatto
- Planimetria e sezioni stradali stato di progetto
- Planimetria esecutiva opere di sostegno
- Disegni esecutivi delle strutture (paratie, cordolo, solette)
- Particolare sezione stradale tipo

– Cauzione definitiva n. dd. emessa da (Allegato A);
– Polizza assicurativa n. dd. emessa da (Allegato B);
– Polizza fidejussoria n. dd. emessa da (Allegato C);

Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

L'Impresa

Il Segretario Comunale rogante